

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'associazione AMICI DI PALMOLI

Verbale di assemblea straordinaria n°2.

In data 15 Aprile 2023, alle ore 15.30 presso la sede sociale in Corso Trento e Trieste n. 54 del Comune di San Vito Chietino CH

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, come previsto e regolamentato dall' art.10 dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica della denominazione dell'Associazione;
- 2) modifica dello statuto associativo;
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Massimo Rossi che propone come segretario verbalizzante la Sig.ra Roberta Prato che accetta.

Sono presenti n. 18 associati su 29 iscritti di cui n.18 in proprio e n. 0 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'art.10 dello statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Riguardo al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente propone di variare la denominazione sociale da "Amici di Palmoli - Associazione di Promozione della cultura e dell'Arte" a "Amici di Palmoli Associazione di Promozione Sociale".

L'Assemblea ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione della modifica presso l'Agenzia delle Entrate.

Riguardo al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che è stato necessario modificare lo Statuto per adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma Terzo Settore (Dlgs 117/17).

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto Associativo e fornisce tutte le informazioni in merito alle variazioni.

Fa seguito un'ampia ed esauriente discussione da parte dell'Assemblea.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene per alzata di mano:

Favorevoli n. 18

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

L'assemblea ALL'UNANIMITA' DELIBERA DI APPROVARE il nuovo Statuto sociale così come modificato; esso viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici RUNTS delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Riguardo al terzo punto all'ordine non c'è nulla da aggiungere.

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.30.

Il Presidente sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretaria

Adriano Roberto

Presidente

Man R.

**ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE
della CULTURA E dell'ARTE
"AMICI di PALMOLI"**
Corso Trento e Trieste, 54
66038 SAN VITO CHIETINO (CH)
Codice Fiscale: 92038110695

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato registrato il 28/04/2023

al n. 172 serie 3

Versamento di € ESENTE effettuato il _____

Il funzionario Anna Palermo (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Di Pasquale
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2022/2020 del 6 settembre 2020



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DI PALMOLI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Titolo I

Costituzione e scopi

ART.1) COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione non riconosciuta denominata: "Amici di Palmoli Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "Amici di Palmoli APS", di seguito indicata come "Associazione".

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a San Vito Chietino (CH) in Corso Trento e Trieste n. 54. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

ART. 3) DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4) SCOPI

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione esercita la seguente attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 c.1 del Codice del Terzo

Settore.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

1. Creazione, produzione, distribuzione, conservazione, tutela e ricerca sul patrimonio materiale culturale di Palmoli e dell'Abruzzo (monumenti storici, musei, archivi, biblioteche, etc.);
2. Creazione, produzione, distribuzione, conservazione, tutela e ricerca sul patrimonio immateriale culturale italiano, abruzzese e in particolare di Palmoli.

ART. 5) ATTIVITA'

Per raggiungere le finalità suddette l'Associazione si impegna a fornire un attivo contributo alla conoscenza, alla memoria ed alla conservazione delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini legate al territorio di Palmoli e in generale a quello dell'Abruzzo. Le attività da essa svolte, pertanto, saranno le seguenti:

1. organizzare convegni, mostre sul patrimonio materiale e immateriale culturale abruzzese e di Palmoli;
2. organizzare eventi musicali e audiovisivi sul patrimonio materiale e immateriale italiano;
3. organizzare corsi di scrittura, pittura, lettura, creazioni artistiche, ballo e canto popolari;
4. realizzare archivi fotografici e sonori mediante interviste e registrazioni sul territorio di anziani o studiosi che vogliano dare il proprio contributo;
5. pubblicare testi, calendari, locandine, filmati e musiche sul patrimonio culturale abruzzese ed italiano;
6. gestire biblioteche, musei e strutture simili;
7. collaborare con altre associazioni culturali per ampliamento, raccolta di conoscenze e materiali;
8. svolgere ogni altra attività non specificatamente in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il raggiungimento.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal suddetto articolo.

Gli stessi limiti verranno rispettati anche dal Consiglio Direttivo delegato ad individuare le attività secondarie e strumentali.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

ART. 6) NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7) ASSOCIATI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 8) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

ART. 9) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 10) CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:

1. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
2. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

1. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
2. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
3. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle

altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

ART. 11) DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 12) DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei



lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 14) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:

COMPOSIZIONE, MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
3. direttamente dal Presidente in particolari casi di urgenza.

Nei casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima

che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.



ART. 15) ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea ordinaria:

1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
2. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
4. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
5. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
6. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
7. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della

metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea straordinaria:

1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 17) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 18) IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un

numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

ART. 19) IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 20) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
2. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
3. nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
4. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
5. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
6. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
7. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
8. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
9. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
10. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
11. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
12. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
13. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio; può operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,

effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

ART. 21) CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Consigliere si perde per:

1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.18 del presente Statuto;
4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 22) IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della

scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
2. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
4. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 23) CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

La carica di Presidente si perde per:

1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
3. sopraggiunte cause di incompatibilità: non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto;

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Titolo V

I libri sociali

ART. 24) LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari nel caso se ne avvallesse.



Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

ART. 25) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26) RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. rendite patrimoniali;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9. attività di raccolte fondi;
10. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.



ART. 27) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 Giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

ART. 28) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

ART. 29) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.